



**PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE
TREVISO , IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TREVISO IN MATERIA DI
MESSA ALLA PROVA**

1)DOMANDA

1.1)Presentazione :

la domanda deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, o dal difensore munito di procura speciale , e deve essere inviata via posta elettronica certificata presso l'ufficio Uepe (all'indirizzo sedetreviso.uepe.venezia@giustiziapec.it) , oppure depositata personalmente presso il medesimo ufficio .
In caso di invio tramite Pec, la certificazione del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito personale, l'Uepe rilascerà una ricevuta attestante la ricezione della domanda.

1.2) Termine di presentazione

Preferibilmente la domanda va presentata almeno sette giorni prima dell'udienza, e la ricevuta di ricezione va depositata presso la cancelleria del giudice competente a decidere, in modo da preavvertire detto giudice del beneficio richiesto.

1.3) Contenuto della domanda

La richiesta deve contenere:

- a) i dati anagrafici dell'imputato, la sua residenza o il suo domicilio, il recapito telefonico per il suo eventuale reperimento;
- b) l'indicazione del difensore, del suo indirizzo di posta elettronica certificata, e dei suoi recapiti telefonici;
- c) l'indicazione del reato per cui si procede, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G. del procedimento, dell'eventuale data dell'udienza (preferibilmente con allegazione del decreto di citazione);
- d) autocertificazione dell'interessato ex art. 76 DPR 445/2000 con la quale venga attestato di non aver usufruito in precedenza della messa alla prova e di non aver formulato la richiesta in altri procedimenti (nel caso di concomitanti richieste, dovrà essere allegato il decreto di citazione per il diverso procedimento in corso, e dovrà essere indicata l'autorità giudiziaria procedente e il numero di R.G. del procedimento, con precisazione circa lo stato della procedura di ammissione alla messa alla prova);



e) documentazione attestante l'attività lavorativa svolta oppure lo stato di disoccupazione; attestanti inoltre , se utile ai fini della predisposizione del programma, la presenza di inabilità lavorativa o di problematiche attinenti l'abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti;

f) l'indicazione dei giorni settimanali e degli orari in cui l'imputato sarà libero da altri impegni e disponibile per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ;

g) indicazioni, con relativa documentazione, circa attività restitutorie o riparatorie già effettuate in favore della parte offesa, ovvero dichiarazione sulla disponibilità a risarcire, con indicazione del relativo importo, ovvero ancora l'indicazione delle oggettive ragioni dell'impossibilità di provvedere al risarcimento del danno;

h) l'eventuale dichiarazione di disponibilità a partecipare alla mediazione con la parte offesa;

i)l'impegno dell'imputato a partecipare personalmente alle udienze al fine :

- di verificare la volontarietà della richiesta e la serietà della manifestata disponibilità a sottoporsi alla messa alla

prova ;

- di ottenere più dettagliate indicazioni (rispetto a quelle fornite con la domanda) circa la situazione personale , familiare , lavorativa ed economica dell'imputato , onde calibrare il programma sulle specificità del caso concreto;
- di ottenere il consenso ad eventuali modifiche del programma proposte dal giudice .

La sostituzione dell'imputato ad opera del difensore munito di procura speciale dovrà essere limitata ai casi di effettiva impossibilità a comparire dell'imputato per seri, oggettivi e comprovati motivi, e comunque sarà ammessa anche tenuto conto del grado di completezza delle indicazioni fornite e della documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda.

2) PROCEDURA DI AMMISSIONE

2.1 Prima udienza

Alla prima udienza fissata per l'ammissione, il giudice del dibattimento valuta se sussistano i presupposti di ammissibilità sulla base dei dati desumibili dagli atti processuali e della



documentazione allegata alla domanda (titolo del reato ; precedenti ; disponibilità al lavoro di pubblica utilità ; disponibilità al risarcimento del danno e/o alle restituzioni) , acquisendo in visione , se lo ritiene necessario, il fascicolo del pubblico ministero.

Se ritiene che la domanda ammissibile, rinvia il procedimento per il tempo necessario alla predisposizione del programma di trattamento da parte dell'Uepe (di norma almeno 120 giorni) con eventuale anticipazione di quei punti del programma che possano essere già formulati e che ritenga imprescindibili.

Nel caso di richiesta avanti al Gip la prima udienza sarà destinata di regola all'esame in contraddittorio del programma con la presenza dell'imputato, alla sua eventuale integrazione-modifica e all'ammissione.

2.2 Richiesta di predisposizione del programma

Il Giudice dispone quindi la comunicazione all'Uepe del verbale di udienza per la predisposizione del programma e fissa un termine all'Uepe per la trasmissione del programma al giudice (all'indirizzo e-mail dello stesso), all'ufficio , al pubblico ministero e ai difensori delle parti , di almeno 15 giorni prima dell'udienza di rinvio ; nel caso vi sia necessità di modificare il



programma , il giudice lo comunica al difensore almeno 5 giorni prima dell'udienza .

Il giudice dispone altresì la convocazione della parte offesa per il previsto parere.

2.3 Udienza per la valutazione del programma

Alla successiva udienza, esaminato il programma, e sentiti il parere della parte offesa e del pubblico ministero, se ritiene necessarie le modifiche già indicate, chiede all'imputato presente, o al difensore munito di procura speciale , se le modifiche sono accettate .

2.4 Ammissione

Se le modifiche vengono accettate, o se non necessitano modifiche, e sussistono gli altri presupposti di legge, ammette l'imputato alla messa alla prova, stabilendo la durata complessiva della messa alla prova tenuto conto del lavoro di pubblica utilità e degli altri impegni previsti dal programma , ed invitando l'imputato a presentarsi presso l'Uepe entro 10 giorni per la sottoscrizione del programma.

Dispone la trasmissione del verbale di udienza all' Uepe, e il rinvio del procedimento, con sospensione del termine di

prescrizione, per il tempo necessario all'esecuzione del programma , invita l'Uepe a trasmettere la propria relazione finale almeno 15 giorni prima dell'udienza allegando l'eventuale documentazione raccolta attinente le condotte riparatorie o risarcitorie poste in essere dall'imputato.


2.5 Esecuzione del programma e eventuali modifiche

Nel caso in cui durante l'esecuzione del programma da parte dell'imputato si rendano necessarie modifiche, a seguito di mutate condizioni personali , lavorative o familiari , l'Uepe ne riferisce al giudice esprimendo il proprio parere in ordine alle modifiche richieste

2.6 Conclusione del procedimento

Alla successiva udienza, verificato l'esito del programma, ed il suo regolare rispetto, il giudice pronunzia sentenza con cui dichiara l'estinzione del reato; se il programma ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

3) DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La durata del lavoro di pubblica utilità è determinata prendendo a riferimento la pena edittale prevista per il reato per cui si procede e calcolandola in via orientativa in un range compreso tra un terzo del minimo e un terzo del massimo della pena edittale , con conversione di ogni giorno di pena detentiva in due ore di lavoro di pubblica utilità, ferma restando la possibilità , in relazione alle particolarità del caso concreto , di discostarsi dal range sopra indicato .

Tra gli elementi di valutazione che verranno considerati per l'individuazione all'interno del range indicato della pena da convertire in lavoro di pubblica utilità vi saranno anche le circostanze aggravanti contestate e le eventuali circostanze attenuanti configurabili sulla base dell'esame del fascicolo del P.M. o della documentazione prodotta dalla difesa .

Nel caso di opposizione a decreto penale la pena indicata nel decreto penale, di regola già ridotta di un mezzo , costituirà utile riferimento per la quantificazione del lavoro di pubblica utilità , con uno scostamento in più o in meno del 20% in base alla valutazione di tutti gli elementi relativi alla gravità/offensività del fatto e alla situazione personale, familiare e lavorativa dell'imputato.

Il periodo entro il quale svolgere detto lavoro dovrà essere determinato tenendo conto da un lato del numero di ore



individuato, e dall'altro della compatibilità del lavoro di pubblica utilità con i complessivi impegni lavorativi e familiari dell'imputato, nonché con la disponibilità dell'ente presso cui i lavori verranno svolti.

Una volta determinato detto periodo potranno essere concesse proroghe solo per seri, oggettivi e motivati impedimenti, non per le discrezionali scelte dell'imputato di procrastinare o ritardare l'esecuzione dei lavori.

4) CLAUSOLA FINALE

Si richiama l'attenzione dei difensori sulla particolare importanza dei seguenti punti :

- necessità di evidenziare preventivamente agli assistiti la serietà del vincolo da assumere e l'importanza del rispetto di tutti gli impegni previsti nel programma e dei tempi ivi indicati
- necessità di depositare la domanda presso l'ufficio del giudice che procede con congruo anticipo rispetto all'udienza;
- necessità di formulare la domanda secondo le indicazioni di cui al protocollo , e di fornire indicazioni quanto più possibile esaustive , specie con riferimento alle condizioni personali dell'imputato di cui ai punti e) e f) e alle attività

riparatorie o risarcitorie di cui al punto g)

- opportunità di far partecipare personalmente l'assistito alle udienze a garanzia della serietà degli impegni da assumere e salvi oggettivi e seri comprovati impedimenti .

Treviso li 12.4.2019

Il Presidente del Tribunale

Dott. Aurelio Gatto


Il Presidente dell'Ordine

degli Avvocati
avv. Massimo Sonogo

